

l'estensione di essere

per i beni quindici caros e
due quarti due e quattordici once dell'abolito, e da
di essere sentenze e fulmi due conferenti con
altre parti della stessa locazione con la locazione che
condere a Bologna e con la sua vicinale.

La durata della presente locazione sarà di anni cin-
que di ferme di commensurazioni e decore di ogni e tre
minerali in ogni mille, novantotto e per l'ora
una estaglio di lire trecentoquarantacinque e cent. cinquanta, che
il conduttore promette e si obbliga pagare e corrispon-
dere in moneta di corso legale nel Regno e salvo ogni
altra forma di pagamento, al locante, nel dì dei domini
tre, quattro e cinque nel mese di luglio di ogni anno e
prima di partire via il prodotto del fondo, dovendo
cominciare a fare il pagamento della prima annu-
alità del suddetto estaglio nel mese di luglio delle
novantotto e cent. cinquanta e così di seguito di anno in anno
fino alla fine della presente locazione, essendo
il conduttore in mora legale per la scadenza
d'ogni termine senza che egli si dimetta o cessi, e
senza che rinunciare e in caso di mancato pagamento
e spese di procedura andranno a lui carico, com-
prese quelle della spedizione esecutiva del pre-
sente atto.

Questa locazione sarà inoltre regolata dai se-
guenti patto e condizioni:

1° Il conduttore rinuncerà ai casi fortuiti, ordi-
nari e straordinari previsti o non previsti dalla legge.
2° È vietata la sub-locazione di tutto o parte del fondo
oppresso di terra senza il permesso in iscritto del
locante.

3° Il conduttore è obbligo di coltivare il suddetto oppre-
so di terra con tutte le regole di un buon padre di
famiglia, impiegando alle usanze dei migliori
agricoltori di questo territorio, e di guardarsene con diligen-
za e cura e in caso d'incendio, è obbligato co-
munemente subito al locante sotto pena dei danni
ed interessi.

4° Con apposito verbale saranno consegnati al
conduttore gli atti di mandato, di egli è obbli-
gato di tenerne ammenda essendo responsabile
di fronte al locante dei danni che potranno sof-
ferire per d'una negligenza o colpa.

5° È permesso al conduttore di riparene personal-
mente d'uscita agli uomini che lavoreranno in
detto oppreso di terra in tutti i casi di incendio, di
incendio, di perdita di bestiame e di furti caldi.

6° Per tutto ciò che non è specificato in questo at-
to le parti si rimettono alle disposizioni del Codice.